



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " VITTORIO DE SICA"

Distretto 33 - Cod Mecc. NAIC87400E - Via De Carolis, 4 -80040
VOLLA(Napoli)

Direzione Amm.va Tel/Fax 0817734492 - Succursale 0817731678 -
Cod Fisc 80160310639

naic87400e@istruzione.it - naic87400e@pec.icsdesica.it -
www.istitutocomprensivodesica.edu.it

Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro

COMUNICAZIONE N. 9

Al personale docente e ATA

Oggetto: - Congedo parentale, paternità e maternità

Per opportuna conoscenza si rendono note al personale le novità normative in materia di congedo parentale, maternità e paternità introdotte dal D. vo n. 105 del 30 giugno e che sono entrate a pieno regime già a decorrere dal 13 agosto c. a.

A) PREMESSA

Il congedo parentale spetta a tutto il personale in servizio (docente e ATA), sia a tempo determinato (anche per supplenza breve) che indeterminato, a garanzia dei diritti connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento.

B) Congedo di paternità obbligatorio

Il decreto annulla il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo previsti dalla normativa precedente¹ e introduce il concetto di *“congedo di paternità obbligatorio”*.

Padre lavoratore

In virtù di tale congedo, il padre lavoratore (o il **padre adottivo o affidatario**) può usufruire di un **periodo di congedo pari a 10 giorni lavorativi**.

I 10 giorni non sono frazionabili ad ore, possono essere fruiti anche in via non continuativa e sono autonomi rispetto a quelli della madre. Possono essere aumentati fino a **20, in caso di parto plurimo**.

A tale periodo di congedo, sia esso di 10 o 20 giorni, è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al **100 per cento della retribuzione**.

Può essere fruito così come segue:

1. **Due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio** (non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita);
2. **In caso di morte perinatale del figlio.**

Il decreto raddoppia il tempo durante il quale sarà possibile usufruire del congedo parentale, prima previsto fino al sesto anno di vita del figlio, ora esteso a fino ai suoi 12 anni e, pertanto:

¹ Legge n.92/2012; art. 1, comma 134, della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) (abrogato).

Fino al dodicesimo anno di vita del figlio, spettano a ciascun genitore:

1. Tre mesi di congedo parentale, non trasferibili all'altro genitore, con una indennità pari al 30 per cento della retribuzione;
2. Ulteriori tre mesi di congedo parentale, non trasferibili all'altro genitore, con un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione;
3. **Entrambi i genitori** hanno altresì diritto, **in alternativa tra loro**, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di **3 mesi**, per un **periodo massimo complessivo di 9 mesi**.

In sintesi, la coppia genitoriale potrà usufruire di **9 mesi totali di congedo coperto dall'indennità INPS del 30%**: 3 mesi per la mamma e 3 mesi per il papà, per un totale di sei mesi, ed altri 3 mesi per uno solo dei due genitori.

Alla luce della novella normativa, restano, invece, immutati i **limiti massimi individuali di entrambi i genitori** per ogni figlio, entro i primi 12 anni di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e, pertanto:

- **Per la madre**, fino ad un massimo di sei mesi di congedo parentale;
- Per il **padre**, fino ad un massimo **6 mesi** (elevabili a **7 mesi** nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi);

- **Entrambi i genitori** possono fruire fino ad un massimo di **10 mesi** di congedo parentale (elevabili a **11 mesi**, nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi. I 9 mesi degli 11 mesi, continuativi o frazionati, sono **indennizzabili** al 30% della retribuzione).

Congedo parentale per genitore solo

Il genitore solo (a seguito delle modifiche normative in parola tale si considera anche colui che ha l'affidamento esclusivo del figlio, ai sensi dell'articolo 337-*quater* del Codice civile) ha diritto ad assentarsi per un periodo di **undici mesi** continuativi o frazionati. Nel corso di questo periodo, nove mesi **sono indennizzabili al 30% della retribuzione**.

La durata del congedo resta invariata in caso di figli con disabilità: **tre anni entro il 12esimo anno di età**, con un'indennità del 30% della retribuzione per tutto il periodo di congedo.

Congedi parentali oltre i 9 mesi

I periodi di congedo parentale ulteriori ai nove mesi (indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo) fino al dodicesimo anno di vita (e non più sino all'ottavo) sono coperti da un'indennità pari al 30% della retribuzione, a *“condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria”* (Comunicato stampa INPS del 10 agosto 2022).

Prof.ssa Mariarosaria Stanziano

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. vo 39/93)